

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 4
in data 12/01/2016
Prot. N. 929

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (TRIBUNALE DI VICENZA) E IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI) PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno **duemilasedici** addì **DODICI** del mese di **GENNAIO**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. MARINELLO UGO “	*	
4. ZONTA MARCO - Assessore Esterno	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe.**

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (TRIBUNALE DI VICENZA) E IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI) PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che, l'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, così testualmente recita:
 1. Il giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato;
 2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
 3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
 4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
 5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
 6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- che l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada modificati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CONSIDERATO come tale istituto vada incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma punito in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di G.C. n. 101 del 25.11.2011 con la quale è stata approvata la convenzione con il Tribunale di Bassano del Grappa (VI) per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per 2 anni, eventualmente rinnovabili;
- la Deliberazione di G.C. n. 6 del 21.01.2014 con la quale è stata approvata la convenzione con il Tribunale di Vicenza (VI) per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per 2 anni, eventualmente rinnovabili;

VISTE le numerose richieste di disponibilità pervenute e l'esperienza positiva maturata con le persone occupate, nei quattro anni di validità delle precedenti convenzioni;

VISTA la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità predisposta dal Tribunale di Vicenza allegata al presente atto (Allegato sub A);

RITENUTO di consentire che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino contemporaneamente presso il Comune di Rossano Veneto (VI) la loro attività non retribuita in favore della collettività;

POSTO CHE l'Amministrazione Comunale ha individuato le seguenti attività che i condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità svolgeranno: attività presso ecocentro comunale, affiancamento squadre-operai e squadra della protezione civile comunale, collaborazione operativa all'interno dell'ufficio dei servizi sociali e dei servizi culturali come per esempio biblioteca comunale e sedi culturali del territorio;

PRECISATO che il numero di condannati assegnabili è rivedibile in relazione all'esito dell'esperienza;

RITENUTO pertanto la convenzione meritevole di approvazione;

TUTTO ciò premesso

DELIBERA

1. di approvare la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità fra il Tribunale di Vicenza e il Comune di Rossano Veneto conformemente allo schema Allegato sub A) alla presente deliberazione;
2. di dare atto che la convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa (art. 8 della convenzione);
3. di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della relativa convenzione.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267 del 2000:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizi Sociali
F.to **ZANON Dott. Giuseppe**

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.to **ZANON Dott. Giuseppe**

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di poter procedere alla sottoscrizione della convenzione.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Rossano Veneto ha manifestato la propria disponibilità con nota n. 16486 Prot. del 18.11.2011, alla stipula di convenzioni e che lo stesso Ente rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Alberto Rizzo Presidente del Tribunale di VICENZA sito in Via Contra' Santa Corona 17 C.F. 80022130241, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Martini Morena si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: attività presso Ecocentro Comunale e affiancamento squadre-operai e squadra della protezione civile comunale, collaborazione operativa all'interno dell'Ufficio Servizi Sociali e dei servizi culturali come per es. biblioteca comunale e sedi culturali del territorio.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: l'Assistente Sociale per l'ambito delle attività' in capo ai Servizi Sociali ed il Coordinatore della Squadra operai per l'ambito delle attività' presso l'ecocentro comunale, affiancamento alle squadre-operai e squadra della protezione civile comunale.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Data _____

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Alberto Rizzo

IL SINDACO

Dott.ssa Martini Morena

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **22/01/2016** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **22/01/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
